

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Zaragoza — Spagna) — Pilar Centeno Meléndez / Universidad de Zaragoza

(Causa C-315/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Regime di evoluzione professionale orizzontale — Concessione di un'integrazione retributiva — Normativa nazionale che esclude i funzionari interinali — Nozioni di «condizioni di impiego» e di «ragioni oggettive»)

(2018/C 190/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Zaragoza

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Pilar Centeno Meléndez

Convenuta: Universidad de Zaragoza

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale riservi la partecipazione al regime di evoluzione professionale orizzontale del personale amministrativo e tecnico dell'Università di Saragozza (Spagna), e dunque il beneficio dell'integrazione retributiva cui la partecipazione a detto regime dà luogo, ai funzionari e ai dipendenti con contratto di lavoro subordinato stabile, ad esclusione in particolare delle persone impiegate come funzionari interinali.

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.8.2017.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad — Bulgaria) — PM / AH

(Causa C-604/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Competenza dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di un'azione in materia di responsabilità genitoriale nel caso in cui il minore non risieda nel territorio di detto Stato — Competenza in materia di obbligazione alimentare — Regolamento (CE) n. 4/2009)

(2018/C 190/04)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio:

Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)